



Emergenza COVID-19

LE MISURE PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI – DL 17 MARZO 2020 N 18

Art 19 – trattamento ordinario

- ▶ CIGO ordinaria con causale «emergenza COVID-19» (in sostituzione di quelle ordinarie) per un periodo massimo di 9 settimane dal 23 febbraio fino al mese di agosto;
- ▶ Non necessario accordo sindacale, ma consultazione in remoto;
- ▶ Questi periodi non sono conteggiati nella periodo complessivo di utilizzo dell'ammortizzatore sociale (52 settimane nel biennio o quinquennio mobile);
- ▶ I lavoratori devono essere in forza al 23 febbraio e non si applica requisito di 90 giornate di anzianità;
- ▶ Viene escluso il contributo addizionale dei datori di lavoro;
- ▶ **Per i fondi di cui art 27 dlgs 148/2015 vengono stanziati 80 mln, per garantire assegno ordinario, quindi per noi la TIS.**

ACCORDO 6 MARZO 2020

▶ Caratteristiche comuni ai 2 interventi di TIS:

- Si applica a **tutto il territorio nazionale**;
- Per sospensioni **connesse all'emergenza** COVID-19; se l'attivazione dell'ammortizzatore sociale dall'utilizzatore non è dovuta a ragioni connesse con il COVID-19 si segue la procedura **TIS ordinaria**.
- **_Si deroga il requisito dei 90 giorni di anzianità di settore**;

TIS SEMPLIFICATA

- ▶ Necessaria la trasmissione dell'accordo o dell'informativa sindacale dell'utilizzatore di sospensione dei dipendenti diretti;
- ▶ La comunicazione arriva ai territori, e deve contenere:
 - ▶ **1) Numero di lavoratori** interessati;
 - ▶ **2) Identificazione utilizzatore**;
 - ▶ **3) Durata della sospensione** che non può essere comunque oltre il 30 aprile.
- ▶ Necessario inviare queste comunicazioni alla struttura nazionale (felsa@cisl.it) che svolgerà monitoraggio. Il monitoraggio è funzionale alla gestione dell'emergenza ma anche per avere una mappatura di dove svolgere attività sindacale una volta esaurita la crisi.

TIS in DEROGA

- ▶ Si può attivare qualora **l'utilizzatore non apra l'ammortizzatore sociale per i propri dipendenti e decida di sospendere i somministrati**; tuttavia l'utilizzatore deve obbligatoriamente motivare e documentare la difficoltà ad aprire gli ammortizzatori per i propri dipendenti.
- ▶ Dalle agenzie perviene alla struttura nazionale una richiesta di incontro anch'esso nazionale.
- ▶ La struttura nazionale trasmette informativa ai territori della comunicazione ricevuta per condivisione situazione;
- ▶ I territori, nel più breve tempo possibile, possono fare osservazioni sulla situazione in esame e richiedere eventualmente la partecipazione all'incontro sindacale;
- ▶ Vi è un plafond indicativo per Agenzia per il lavoro; lo stanziamento complessivo è di 10 mln di euro.

Art 22 – cassa in deroga

- ▶ Aziende che non beneficiano di ammortizzatori sociali;
- ▶ Accordo necessario che deve essere realizzato anche in via telematica;
- ▶ Periodo non superiore alle 9 settimane;
- ▶ Lavoratori in forza al 23 febbraio;
- ▶ Trattamenti concessi tramite decreto delle Regioni;
- ▶ Pagamento diretto INPS;

Art 23 - Congedo straordinario

- ▶ Legato alla sospensione delle attività educative e didattiche;
- ▶ Periodo di congedo continuativo o frazionato di **15 giorni di lavoro a decorrere dal 5 marzo**;
- ▶ Figli con **età non superiore ai 12 anni** (no limiti per figli disabili);
- ▶ Indennità pari **al 50% della retribuzione**;
- ▶ Se già usufruito di congedi ordinari, vengono convertiti;
- ▶ Estesi anche ai **lavoratori autonomi e collaboratori** iscritti alla gestione separata e casse previdenziali private;
- ▶ **Non devono essere presenti nel nucleo familiare genitori che beneficiano di sostegni al reddito, sospensione, riduzione della attività, o comunque disoccupati**;
- ▶ Con figli **dai 12 ai 16 anni, nessuna indennità e conservazione del posto di lavoro**.
- ▶ In alternativa, **bonus per beby sitting di 600 euro**, per la medesima platea e durata.
- ▶ Modalità di richiesta all'INPS. Verifica con INAS se domanda diretta o tramite APL.

Art 24 – estensione permessi 104

- ▶ Estensione del periodo per complessive 12 giornate per i mesi di marzo e aprile.

Art 25 – congedo parentale PA e sanitario privato accreditato

- ▶ Estensione congedo art. 23 e delle condizioni;
- ▶ Erogazione e modalità di fruizione dei congedi a cura dell'amministrazione pubblica;
- ▶ medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, bonus baby sitting di 1000 euro, con domande presentate direttamente all'INPS.
- ▶ **Verifica sulla applicazione anche ai lavoratori somministrati.**

Art 26 – sorveglianza attiva lavoratori del privato

- ▶ Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva equiparato alla **malattia**;
- ▶ **Non computo nel periodo di comporta**;
- ▶ Certificato di malattia del medico curante;
- ▶ Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'INPS, sono posti a carico dello Stato.

Art 29 – indennità stagionali del turismo e stabilimenti termali

- ▶ Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali;
- ▶ **Cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore;**
- ▶ **Non siano al 17 marzo 2020 titolari di rapporto di lavoro**
- ▶ È riconosciuta un'indennità **per il mese di marzo pari a 600 euro;**
- ▶ L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda.
- ▶ **Verifica se possibile estensione anche ai somministrati.**

Art 30 – indennità lavoratori agricoli

- ▶ **Agli operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, **che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;**
- ▶ Riconosciuta un'indennità **per il mese di marzo pari a 600 euro.**
- ▶ **Verifica se possibile estensione anche ai somministrati.**

Art 31 – incumulabilità

- ▶ Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 (Non cumulabilità delle indennità previste per professionisti, autonomi, settore turistico e operai agricoli e lavoratori dello spettacolo);
- ▶ **Non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza;**

Art 33 – proroga termini NASPI e DIS Coll

- ▶ Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 i termini di presentazione domande, incrementano **da 68 a 128 giorni**;
- ▶ Ampliati di 60 giorni (quindi passano da 30 a 90 giorni) il periodo di tempo per comunicare avvio di **autoimprenditorialità** e comunicazione reddito presunto da **nuova attività lavorativa**.
- ▶ Anche per le pratiche della bilateralità dal 6 marzo sono sospesi di 30 giorni di periodi per la presentazione e integrazione delle domande.

Art 40 – sospensione condizionalità

- ▶ Sono sospesi per 2 mesi le attività legate alla condizionalità di accesso agli ammortizzatori sociali (RdC, Naspi, Dis Coll);
- ▶ Per Art.25 al momento la sospensione è di 30 giorni, prevediamo di adeguarla anche nel nostro settore;
- ▶ Per analogia anche in riferimento all'esercizio del diritto mirato.

Art 41 – sospensione attività comitati

- ▶ Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari;
- ▶ Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

Art 44 – istituzione fondo di ultima istanza

- ▶ sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza;
- ▶ in conseguenza COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività;
- ▶ Ministero del lavoro definirà con decreto le modalità e criteri di accesso.

Art. 46 – sospensione termini impugnazione licenziamenti

- ▶ Dall'entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020), per un periodo di 60 giorni, il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604,
- ▶ **Previsione di una proroga dei di ulteriori 60 giorni per le procedure MOL già attivate, anche in riferimento all'art 39 (condizionalità).**

Art 63 – premio lavoratori dipendenti

- ▶ **Lavoratori dipendenti;**
- ▶ In possesso di un reddito complessivo da lavoro dipendente **nell'anno precedente** di importo non superiore a **40.000 euro**;
- ▶ Premio di **100 euro** da **rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.**
- ▶ I sostituti di imposta erogano l'importo nella retribuzione corrisposta nel mese di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno.

D.L. 9 marzo 2020, n. 14 - Art. 2

- ▶ Al fine di garantire i LEA, in special modo per le esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dall'emergenza sanitaria, le Aziende e gli Enti del SSN che non riescano a farvi fronte con il solo personale in servizio e siano impossibilitati a ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in essere, possono bandire avvisi pubblici per incarichi a tempo determinato per tutta la durata dell'emergenza.
- ▶ La selezione avverrà per titoli e colloquio orale.
- ▶ I contratti avranno durata di un anno, non rinnovabile.
- ▶ Gli incarichi possono essere conferiti anche in deroga ai limiti di spesa per il personale, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione.
- ▶ Le attività svolte in questo modo costituiranno titolo preferenziale nelle procedure concorsuali.